



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2011/08.16/000035-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO DI PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI, NELLO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI CANALE.

PROPONENTE: ITAFERT S.R.L., VIA MONTE BRACCO N. 12, 12043 CANALE.

ESITO PROCEDIMENTO.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 22.07.2021 con prot. n. 46450, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società Itafert s.r.l., con sede legale in Via Monte Bracco n. 12 a Canale;
- con nota provinciale prot. n. 47224 del 27.07.2021 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 27 luglio 2021 al 25 agosto 2021;
- con nota prot. n. 47225 del 27.07.2021, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 55 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m<sup>3</sup>";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
  - con nota prot. ric. n. 52920 del 25.08.2021 l'**ASLCN2**, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, ha espresso le seguenti osservazioni:
    - *"è opportuno che la Ditta proponente fornisca ragguagli in ordine agli indici di aeroilluminazione dei comparti aziendali ove si intendono stoccare i vari prodotti, specificando per ogni ambiente se sia dotato, ed in che misura, di aperture dirette sull'esterno (aerazione naturale) e/o se saranno previsti sistemi di ventilazione forzata dei locali (esprimendone la potenzialità in termini di volumi /ora di ricambio d'aria);*
    - *si richiede inoltre se la struttura sia dotata di idonea segnaletica orizzontale e verticale per il transito di mezzi e pedoni;*
    - *si ritiene opportuno integrare la documentazione presentata con un elenco, e la relativa dislocazione, dei presidi sanitari previsti (es. lavandino per lavaggio occhi, cassetta pronto soccorso) e dei dispositivi di protezione presenti presso la struttura;*
    - *siano forniti ragguagli in ordine all'esistenza di eventuali procedure di emergenza con particolare riferimento al caso incendio con sviluppo di sostanze tossiche;*
    - *nel documento di valutazione dei rischi incendio vengono annoverate tra le procedure per minimizzare tale rischio ad opera dei lavoratori il corretto uso di apparecchi di riscaldamento*

*portatili, e dei posa cenere, l'utilizzo di prolunghe mobili elettriche (per ipotetiche attività interne): si chiede se in azienda siano realmente presenti tali "attrezzature";*

- *si chiede inoltre se sia stata individuata una procedura per il controllo delle merci in ingresso ed eventuali non conformità;*
- *si richiede sia altresì presente una procedura per il controllo delle polveri nel caso di sversamento accidentale;*
- *essendo previsto l'avanzo di bancali a seguito della ricomposizione degli ordini, si richiede di specificarne, in linea di massima, il quantitativo mensile e dove ne sia previsto lo stoccaggio;*  
*analoghe informazioni si richiedono per eventuali rifiuti di plastica / cellophane (imballaggi secondari) ed eventuali rifiuti pericolosi generati da possibili rotture accidentali di contenitori. Si richiede se le zone di deposito dei suddetti materiali siano assoggettate ai presidi ed impianti interni/ esterni di prevenzione incendi;*
- *siano forniti ragguagli in ordine alla zona di sosta dei muletti (a motore/elettrici) in fase di inutilizzo (interna /esterno, area protetta da presidi antincendio, quali);*
- *la ditta inoltre sostiene di possedere mezzi pesanti e furgoni, si chiede dove avviene il parcheggio di tali mezzi e la loro manutenzione, e come ne avvenga la pulizia in caso di sversamento accidentali di prodotti chimici;*
- *si chiede di esplicitare quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria vengano effettuati, e con che periodicità, su tubazioni, vasche, cisterne di contenimento e valvolame e la dichiarazione di idoneità di contatto tra sostanze/miscele stoccati ed eventualmente sversati e tali materiali;*
- *è stato redatto il previsionale di impatto acustico sul recettore "residenza presso insediamento industriale a Nord" classe acustica VI, si ritiene di dover approfondire presso le aree ad Ovest dove si evince la presenza di civili abitazioni classe acustica V e IV;*
- *si evidenzia una carenza nello studio sugli impatti in caso di incidenti sulla fauna e sulle componenti naturalistiche;*
- *NON viene inoltre esplicitato uno studio sulle reali alternative progettuali che possono consentire minori impatti e sulla alternativa zero;*

*A margine delle richieste integrative sopra elencate, si rileva che l'intervento comporta un notevole incremento potenziale di stoccaggio di prodotti chimici pericolosi (dalle attuali 232 t a circa 900 t) ad una distanza media di circa 350 metri dal centro abitato (con presenza nella fascia intermedia di abitazioni isolate); lo scenario predisposto dall'Azienda non esclude possibili rischi di lesioni irreversibili alle persone, a seguito di incendio con sviluppo di fumi tossici, all'incirca entro 100 metri dal sito aziendale. Tale prospettiva impone, a giudizio dell'Ufficio scrivente, una valutazione approfondita, sia sotto il profilo ambientale che di compatibilità urbanistica, in ordine all'opportunità di realizzazione dell'intervento presso l'area individuata."*

- con nota prot. ric. n. 53366 del 27.08.2021 la **Città di Canale**, per i soli aspetti tecnici di competenza relativi al rispetto dei disposti del PRGC vigente, ritiene che l'intervento possa essere assentibile previo:
  - *"recepimento della documentazione integrativa già richiesta;*
  - *ottenimento del parere favorevole di ogni altro ente / organo interessato dal procedimento."*

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 20 settembre 2021 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della modifica del deposito di sostanze pericolose, il gestore dovrà ottenere il parere favorevole da parte del Comitato Tecnico Regionale (CTR) di cui al D.Lgs. 105/2015 in due step, presentando dapprima un Rapporto di Sicurezza preliminare - fase NOF e poi un successivo Rapporto di Sicurezza sul progetto particolareggiato.

Successivamente il CTR dovrà svolgere una seconda istruttoria sul RdS particolareggiato, verificando il recepimento delle prescrizioni formulate nella precedente fase NOF.

2. Dal punto di vista tecnico, la ditta opera nell'ambito dell'immagazzinamento temporaneo di prodotti chimici per l'agricoltura e sostanze chimiche gestendo un magazzino di proprietà ubicato nel comune di Canale d'Alba (CN). L'attuale deposito rientra tra le attività soggette a rischio di incidente rilevante come stabilimento di soglia inferiore in quanto comporta lo stoccaggio di sostanze pericolose per l'ambiente in quantità superiore alle quantità soglie previste dall'articolo 3 del D.Lgs. 105/15 ed in relazione a quanto sopra, rientra tra quelli soggetti agli adempimenti di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo Decreto.

Il progetto di ampliamento prevede l'unione dell'attuale capannone in uso da Itafert s.r.l. (ubicato a ovest) con il capannone adiacente (ubicato a est), di recente acquisizione, mediante la realizzazione di un corpo centrale di raccordo tra i due capannoni.

L'attività che l'Azienda avvierà all'interno del magazzino ampliato comporterà, a regime, la presenza di un numero variabile di prodotti, tutti confezionati e sigillati, alcuni dei quali avranno caratteristiche di pericolosità ai sensi del D.Lgs. 105/2015, allegato 1, parte 1. I prodotti saranno in confezioni da pochi grammi fino a cisterne da 1000 litri. Non è prevista nessuna operazione di movimentazione di sostanze sfuse e non avverranno, quindi, processi di trasformazione, di miscelazione o di travaso. In conseguenza dei quantitativi massimi previsti, il magazzino così costituito risulterà soggetto agli obblighi del D.Lgs 105/2015 come stabilimento di soglia superiore per la presenza di sostanze pericolose per l'ambiente.

Tutti i prodotti sono stoccati e movimentati in confezioni sigillate idonee alla distribuzione, ed in condizioni di temperatura e pressione ambiente. Costituisce un'eccezione unicamente il prodotto Geomet 360 (utilizzato per la protezione di superfici) che deve essere mantenuto a temperatura controllata in cella frigorifera per evitarne il danneggiamento della qualità. Secondo quanto indicato dall'azienda, nessuno dei prodotti stoccati può dare origine a fenomeni di instabilità nelle sopraccitate condizioni di normale operatività.

Non essendo previsto, inoltre, in condizioni di normale esercizio, alcun processo chimico, l'unica condizione in cui potrebbero verificarsi trasformazioni anomale delle sostanze stoccate è l'incendio del magazzino. In questo caso potrebbero potenzialmente verificarsi reazioni di decomposizione dovute all'alta temperatura e/o reazioni di combustione. L'emissione di sostanze pericolose è possibile inoltre solo in caso di danneggiamento dei contenitori che contengono i prodotti, quali i prodotti tossici, infiammabili e pericolosi per l'ambiente acquatico.

3. Dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

a) Sostanze pericolose

Con i quantitativi massimi previsti, il magazzino passerà da "stabilimento di soglia inferiore" a "stabilimento di soglia superiore" ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 105/15 e sarà soggetto ai relativi obblighi.

Il Gestore dovrà ottenere il parere favorevole da parte del Comitato Tecnico Regionale (CTR) di cui al D.Lgs. 105/2015 in due step, presentando dapprima un Rapporto di Sicurezza preliminare - fase NOF e poi un successivo Rapporto di Sicurezza sul progetto particolareggiato.

Successivamente il CTR dovrà svolgere una seconda istruttoria sul RdS particolareggiato, verificando il recepimento delle prescrizioni formulate nella precedente fase NOF.

La modifica prevede, oltre all'ampliamento, anche la compartimentazione del magazzino esistente, per cui l'aumento dei quantitativi di sostanze pericolose verrà compensato dalla ripartizione di queste all'interno delle suddivisioni e conseguentemente si potrà ipotizzare il coinvolgimento di un quantitativo minore di tali sostanze in un eventuale incendio.

b) Acque reflue ed alle acque meteoriche

Non è prevista la produzione di reflui di tipo tecnologico ed i reflui civili vengono smaltiti verso la rete fognaria pubblica (con n. 2 punti di scarico). I pavimenti dell'area del magazzino sono impermeabili e completati con un sistema di raccolta dell'acqua che si avvale della pendenza data al pavimento stesso per agevolare il deflusso di eventuali sversamenti verso il sistema di raccolta. In particolare, i magazzini A e B sono cordolati al fine di costituire una vasca con capacità complessiva pari a 300 m<sup>3</sup>. I magazzini C, D, E sono dotati di un contenimento costituito da due vasche di raccolta con capacità complessiva pari a circa 95 m<sup>3</sup> (una sarà

realizzata al di sotto dell'area di ricarica muletti e una in corrispondenza della baia di carico). Tali vasche sono state dimensionate per il contenimento delle eventuali acque di spegnimento degli incendi e pertanto ampiamente sufficienti per contenere eventuali sversamenti. Durante le operazioni di carico e scarico, la vasca sita presso la baia di carico (circa 55 m<sup>3</sup>) avrà anche la funzione di vasca di contenimento e di separazione dalla rete fognaria. Infatti essa sarà dotata di un pozzetto di raccolta dotato di valvola di intercettazione che verrà mantenuta chiusa durante le operazioni di carico e scarico per il contenimento di eventuali sversamenti dovuti a rotture accidentali durante le operazioni stesse.

Nel caso in cui in altre zone del piazzale, diverse dalla zona di carico e scarico, dovesse verificarsi, in condizioni anomale di emergenza, la rottura di uno o più contenitori, verrà interrotta la confluenza alla rete fognaria, indirizzando il flusso di acqua alle cisterne di emergenza esterna di cui una esistente (Cisterna 1) e una di prossima installazione (Cisterna 2), di capacità pari a 3,5 m<sup>3</sup> ciascuna. Tale evento risulta tuttavia improbabile, essendo le operazioni di movimentazione del materiale eseguite principalmente nella zona di carico e scarico e all'interno del deposito.

Per quanto riguarda le acque meteoriche, l'Azienda indica la presenza di una rete di acque bianche (acque pluviali di dilavamento delle coperture), convogliabili nella vasca di riserva per l'antincendio, oppure direttamente nella pubblica fognatura. Oltre alla sopraccitata rete, vi sono altre reti delle acque meteoriche ricadenti sui piazzali che terminano in due punti di scarico nella pubblica fognatura, previo passaggio in disoleatori. Come già indicato in precedenza, in caso di emergenza, le acque presenti nelle reti dei piazzali possono essere intercettate e inviate alle vasche di raccolta di emergenza (Cisterna 1 e Cisterna 2, entrambe da 3,5 m<sup>3</sup>) per prevenire la dispersione di eventuali sostanze pericolose nella rete fognaria.

Gli eventuali fluidi antincendio o le acque contaminate da eventuali sversamenti vengono raccolti nei serbatoi descritti in precedenza e successivamente smaltiti come rifiuto.

Dalla planimetria allegata si rilevano due fognature comunali separate: una per le acque nere e l'altra per le acque meteoriche.

Solo nel caso in cui il progetto fosse sottoposto al giudizio di compatibilità ambientale sarebbe soggetto alle disposizioni del Regolamento della Regione Piemonte n. 1/R del 20 febbraio 2006 (*"Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*).

#### c) Emissioni in atmosfera

Non sono presenti né previste attività comportanti emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Vengono segnalate unicamente n. 3 caldaie ad uso termico civile, alimentate a metano, per il riscaldamento degli uffici e dell'abitazione del custode, aventi potenzialità comprese tra 23 kW e 28 kW.

#### d) Rifiuti

In fase di esercizio dell'attività, è prevista la produzione di ridotte quantità di rifiuti da imballaggio. Non è prevista la necessità di richiedere l'autorizzazione per svolgere attività di recupero o smaltimento di rifiuti.

#### e) Emissioni sonore

L'Azienda ha trasmesso la valutazione previsionale di impatto acustico a firma del tecnico competente Massimiliano Seren Tha.

Le attività rumorose principali sono state individuate nel traffico indotto, nelle operazioni di carico e scarico dei rimorchi e semiromorchi, per mezzo di trans pallet elettrici, e nelle unità esterne di condizionamento. All'interno del magazzino, per la movimentazione dei prodotti, sono impiegati carrelli elevatori elettrici retrattili e laterali. Non è prevista alcuna movimentazione di prodotti al di fuori dal magazzino e in particolare nei piazzali di pertinenza dell'edificio. L'attività aziendale è maggiormente intensa nel periodo febbraio - luglio in considerazione della movimentazione di fitofarmaci.

Le attività di movimentazione delle merci si svolgono nel solo periodo diurno, di fatto all'aperto e le sorgenti acustiche non sono state quantificate mediante il loro contributo in dB.

La zonizzazione acustica approvata dal Comune di Canale ha inserito in classe VI la Ditta, ed il ricettore posizionato a poche decine di metri da quest'ultima in direzione nord, in classe V.

Il monitoraggio acustico condotto nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 (eseguiti in una data successiva a quella della relazione), indicherebbero il rispetto dei limiti di immissione diurni e notturni presso il ricettore sopraccitato nella configurazione attuale dell'attività della ITALFERT.

In merito al calcolo previsionale, il tecnico, al punto 4.2. Punto 9 cita testualmente *"Il margine con cui sono rispettati i limiti applicabili è sufficientemente ampio da garantire piena conformità ai limiti anche nello scenario di ampliamento. Le sorgenti puntuali (unità esterna di condizionamento) e lineari (incremento di traffico indotto) saranno ininfluenti al ricettore, garantendo il rispetto anche del limite differenziale (esigibile in quanto presso un fabbricato di classe V)"*.

Pur comprendendo le ragioni del tecnico si ribadisce che un documento tecnico dovrebbe essere supportato da calcoli e formule che soddisfino il criterio di oggettività. Le considerazioni soggettive sulla validità di un progetto possono perdere di efficacia se esaminate a posteriori da soggetti esterni (ad esempio in un contenzioso civile).

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *"Servizio Valutazione Impatto Ambientale"*.

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Visto** il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*.

**Vista** la L. 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*.

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 *"Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116"*.

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"* e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Viste** la nota prot. ric. n. 52920 del 25.08.2021 dell'**ASL CN2** e la nota prot. ric. n. 53366 del 27.08.2021 della **Città di Canale**, in premessa richiamate.

**Atteso che** tutta la documentazione è depositata agli atti.

#### **Considerato che:**

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- Il progetto di modifica riguarda un sito esistente già attivo da anni sul territorio, senza comportare consumo di suolo;
- I rischi connessi alla gestione del deposito nella configurazione post ampliamento, anche nei confronti dell'ambiente, saranno valutati da tecnici incaricati a tale scopo ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i..

In data 20 settembre 2021, **l'Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n.

57998 del 22.09.2021 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, di cui alla nota n. 56744 del 16.09.2021, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., in quanto il progetto di modifica riguarda un sito esistente già attivo da anni sul territorio, senza comportare consumo di suolo e che i rischi connessi alla gestione del deposito nella configurazione post ampliamento, anche nei confronti dell'ambiente, saranno valutati da tecnici incaricati a tale scopo ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. e al riguardo, non è richiesto, al momento, il coinvolgimento degli Uffici provinciali per l'esame del rapporto preliminare di sicurezza, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

### DISPONE

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 22.07.2021 con prot. n. 46450, da parte della società Itafert s.r.l., con sede legale in Via Monte Bracco n. 12 a Canale, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.
2. **DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto della seguente condizione ambientale, volta a migliorare la sostenibilità ambientale dell'impianto, provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa al Dipartimento ARPA territorialmente competente, quando il nuovo fabbricato acquisito sarà operativo:
  - a) in corso di esercizio dell'attività, dovrà essere svolta una nuova misurazione di immissione del rumore (e di differenziale di immissione se fossero superati i 50 dBA a finestra aperte presso il ricettore presente), provvedendo a redigere una relazione specifica.

### STABILISCE

che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali dettate nel presente provvedimento ed ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;

di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

### DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

### INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

**ESTENSORE:**

Arch. Barbara Giordana  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

